



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO DELL'UNITÀ DI MISSIONE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIREZIONE GENERALE GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Ai Soggetti attuatori delle Misure PNRR del
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza
energetica

e p.c. Dipartimento dell'Unità di Missione per il
PNRR del MASE

Direzione Generale Coordinamento, gestione
progetti e supporto tecnico del MASE

Direzioni Generali del MASE competenti per
le Misure PNRR

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misure del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Prime indicazioni operative in merito alle procedure attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “*Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR*” – Nota circolare

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, attuativo dell'articolo 18 quinquies del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che individua e detta criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse del PNRR innovando, come norma primaria, alcune disposizioni previgenti, si rende opportuno fornire, con la presente nota circolare, alcune prime istruzioni operative in merito al processo di erogazione delle risorse e alla successiva fase di rendicontazione e controllo, al fine di consentire ai Soggetti attuatori pubblici e privati una corretta operatività.

Preliminarmente, si chiarisce che le indicazioni fornite con la presente nota circolare sono vevoli per le Misure PNRR di competenza di questo Ministero, per come elencate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. (modificato da ultimo dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024), con la sola eccezione per i progetti selezionati attraverso strumenti e/o provvedimenti di attuazione, come gli avvisi pubblici (*lex specialis*), che non seguono il processo “ordinario” di rendicontazione PNRR (con richieste di anticipazioni, rendicontazioni intermedie e a saldo), ma prevedano, ad esempio, rendicontazioni solo a saldo, a conclusione dell'intervento, senza quindi rendicontazioni intermedie.

Ulteriori e specifiche indicazioni saranno fornite per quanto attiene ai Soggetti attuatori delegati (Organismi intermedi).

Le indicazioni sono rese nelle more dell'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e delle Linee guida per le Misure PNRR di competenza del MASE. Restano, ovviamente, ferme le diverse disposizioni vigenti in termini di tutela degli interessi finanziari dell'UE atte a garantire la sana gestione finanziaria delle risorse, ivi comprese le procedure previste ad esito dei relativi controlli effettuati.

Indicazioni generali

Ogni richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo dovrà essere trasmessa al MASE esclusivamente attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la nuova *tile* “Le mie richieste”.

Gli esiti della procedura di trasferimento saranno comunicati attraverso la *tile* “Le mie richieste” del sistema ReGiS e per mezzo di una e-mail trasmessa dall'Ufficio di gestione finanziaria di questa Direzione generale (gescopnrr@mase.gov.it) agli indirizzi e-mail dei Soggetti attuatori in possesso di questa Amministrazione.

Per accedere alla sopramenzionata *tile* ed effettuare le richieste di trasferimento, si rimanda alle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che ha elaborato uno specifico manuale utente, allegato alla presente nota circolare (*Allegato 1*).

Tanto premesso, si forniscono nel seguito specifiche indicazioni per le diverse tipologie di richieste di erogazione; per quanto non espressamente specificato nella nota circolare in oggetto, si rinvia alle previsioni di cui al DM del 6 dicembre 2024.

1. Richieste di trasferimento a titolo di anticipazione

Con riferimento alle richieste di anticipazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 18 *quinquies* del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 e il Decreto attuativo in parola non innovano la disciplina delle anticipazioni di cui al Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Restano quindi ferme le indicazioni già fornite a partire dalla circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21 e relative al campo di applicazione della normativa richiamata con particolare riguardo alle “*valutazioni che ciascuna Amministrazione titolare di Misura dovrà di volta in volta effettuare relativamente alle richieste di integrazione delle anticipazioni, anche in termini di coerenza con eventuali clausole specifiche previste nelle procedure di selezione dei progetti e negli atti di concessione dei finanziamenti, al fine di scongiurare il rischio di contenziosi?*”.

Le richieste di trasferimento a titolo di anticipazione, entro l'importo considerato “richiedibile”, saranno sottoposte a specifica procedura di verifica formale necessaria a riscontrare la presenza delle informazioni essenziali a garantire l'erogazione della quota di anticipazione, ad esempio: l'indicazione del conto di Tesoreria Unica (TU) o dell'IBAN su cui trasferire le risorse, nonché la sussistenza della regolare fideiussione e del conto corrente dedicato nel caso di soggetti attuatori privati.

Per garantire la piena corrispondenza informativa alle prescrizioni richieste, in linea con la prassi consolidata, si precisa che l'indicazione del conto su cui trasferire le risorse potrà essere riportata all'interno della richiesta o in un'apposita nota, di cui si fornisce il modello “*Indicazione conto Soggetto*”.

attuatore” (**Allegato 2**), che dovrà essere compilato nelle parti pertinenti, sottoscritto digitalmente dal responsabile del progetto¹ ed allegato tramite la citata *tile* del sistema ReGiS.

A conclusione della verifica, nel caso in cui la richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione sia giudicata carente o non conforme, sarà richiesta un’integrazione documentale e/o informativa al Soggetto attuatore attraverso l’apposita *tile* di ReGiS.

2. Richieste di trasferimento di quote intermedie

Con riferimento alle richieste di trasferimento intermedio, il Soggetto attuatore è tenuto a compilare la richiesta attraverso la *tile* dedicata, inserendo tutti i dati pertinenti come previsto dallo specifico format allegato al DM del 6 dicembre 2024 e a:

- indicare l’importo delle spese relative alla realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta di trasferimento così “*come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento positivamente verificato*”;
- selezionare una delle due opzioni tra le seguenti, dichiarando:
 - “*che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell’intervento*” [**Caso 1**];
 - [in alternativa al punto precedente] che “*...si impegna a completare l’aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio ReGiS entro i 60 giorni successivi all’erogazione di cui alla presente richiesta*” [**Caso 2**].

Il Soggetto attuatore è inoltre tenuto ad indicare il conto di Tesoreria Unica (TU) o l’IBAN su cui trasferire le risorse seguendo le indicazioni già fornite al punto 1 “*Richieste di trasferimento a titolo di anticipazione*” della presente nota circolare.

Nel “**Caso 1**”, ai fini dell’erogazione delle risorse, sarà effettuata una verifica della richiesta per confermarne la correttezza formale e la coerenza delle informazioni fornite con i dati in possesso di questa Direzione Generale. La verifica riguarderà anche l’aggiornamento e la coerenza dei dati registrati sul sistema ReGiS in relazione allo stato di attuazione dell’intervento. Nello specifico, dovranno essere inserite su ReGiS almeno le informazioni afferenti alle seguenti sezioni e sub-sezioni del sistema:

1. in “*Anagrafica Progetto*”, le informazioni previste in relazione alle date inizio/fine del progetto e alla “*Localizzazione Progetto*”;
2. in “*Gestione Spese*”, le informazioni relative alle “*Obbligazioni*”, ai “*Pagamenti a Costi Real*”, ai “*Pagamenti a Costi Semplificati*” e ai “*Giustificativi di Spesa*”;
3. in “*Titolare Effettivo*”, le informazioni necessarie alla rilevazione del titolare effettivo in “*Titolari effettivi comunicati*”;
4. in “*Cronoprogramma/Costi*”, le informazioni relative a “*Iter di Progetto*”, “*Piano dei Costi*” e “*Quadro economico*”;
5. in “*Soggetti correlati*”, le informazioni relative ai “*Soggetti Correlati*”;
6. in “*Gestione Fonti*”, le informazioni relative a “*Finanziamenti*” e le informazioni relative a “*Economie*”;

¹ Il responsabile del progetto è il soggetto che ha sottoscritto l’atto convenzionale o è destinatario del provvedimento di concessione del finanziamento; in alternativa, il modello potrà essere sottoscritto da un suo soggetto delegato e, in tal caso, sarà necessario allegare anche il relativo atto di delega e una copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto delegato.

7. in “*Procedure Aggiudicazione*”, le informazioni relative alle gare effettuate, se effettuate per la realizzazione del progetto, incluso aggiudicatario e valore di aggiudicazione, riportate nelle differenti sub-sezioni previste.

A conclusione della verifica, nel caso in cui la richiesta di trasferimento di quote intermedie sia giudicata carente o non conforme, sarà richiesta un’integrazione documentale e/o informativa al Soggetto attuatore attraverso l’apposita *tile* di ReGiS.

All’esito positivo della verifica della richiesta di trasferimento e degli eventuali elementi integrativi acquisiti, questa Direzione provvederà senza ritardo all’erogazione delle risorse al Soggetto attuatore.

Entro i successivi 60 giorni dall’erogazione delle risorse, al fine di consolidare anche a livello informatico il processo rendicontativo, consentendo l’avvio dei controlli di pertinenza, prodromici, per come indicato nel DM del 6 dicembre 2024, all’erogazione del saldo, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare un Rendiconto di progetto sul sistema ReGiS, secondo le modalità indicate all’Allegato 3 “Aggiornamento della procedura di rendicontazione di progetto e controlli” della presente nota circolare.

Diversamente, nel “**Caso 2**”, gli Uffici competenti di questa Direzione effettueranno unicamente una verifica di coerenza e correttezza formale della sola richiesta di trasferimento di quote intermedie, per come puntualmente prescritto dal DM del 6 dicembre 2024, procedendo, analogamente a quanto indicato per il “Caso 1”, alla richiesta di integrazioni qualora siano rilevate carenze/difformità o, in alternativa, al trasferimento delle risorse laddove l’esito della verifica risulti positivo.

A seguito del trasferimento delle risorse il Soggetto attuatore è tenuto, quindi, a completare entro 60 giorni dall’erogazione l’aggiornamento dei dati nel sistema ReGiS e, nello specifico, i dati e le informazioni puntualmente riepilogati per il “Caso 1” (cfr. *supra*).

Una volta eseguito l’aggiornamento dei dati a sistema e comunque entro 75 giorni dall’erogazione delle risorse, al fine di consolidare anche a livello informatico il processo rendicontativo, consentendo l’avvio dei controlli di pertinenza, prodromici, per come indicato nel DM del 6 dicembre 2024, all’erogazione del saldo, il Soggetto attuatore dovrà presentare un Rendiconto di progetto attraverso il sistema ReGiS, secondo le modalità indicate all’Allegato 3 “Aggiornamento della procedura di rendicontazione di progetto e controlli” della presente nota circolare.

Per quanto concerne la verifica della richiesta, si rappresenta in ogni caso che l’importo delle spese dichiarate relative alla realizzazione dell’intervento dovrà essere almeno pari all’importo richiesto a titolo di trasferimento intermedio. Pertanto, per tutte le richieste recanti un importo delle spese inferiore a quello da erogare, sarà richiesta un’integrazione documentale al fine di correggere tale disallineamento.

Si chiarisce, in proposito, che con “*spese relative alla realizzazione dell’intervento*” si intendono le spese sostenute dal Soggetto attuatore corrispondenti a quelle ammesse a valle della presentazione ed approvazione del progetto e che possono essere ristorate con il contributo PNRR concesso, ovvero con l’eventuale quota FOI già assegnata all’intervento e da ricomprendere nella richiesta di trasferimento².

3. Richieste di trasferimento a saldo

Ai fini della presentazione della richiesta di trasferimento a saldo è necessario che il Soggetto attuatore abbia già presentato una o più richieste di trasferimento di quote intermedie nell’ambito del

² Per ulteriori dettagli si rinvia alle FAQ pubblicate sulla piattaforma RGS <https://area.rgs.mef.gov.it/canali/220/guide-e-faq> e sul sito web Italia Domani.

medesimo progetto ed abbia già ricevuto le relative risorse da parte del MASE (con anche trasmissione a sistema del Rendiconto di progetto).

Analogamente a quanto previsto per le quote intermedie, la richiesta di saldo deve essere compilata attraverso l'apposita *tile* del sistema ReGiS, inserendo tutti i dati pertinenti richiesti dallo specifico format allegato al DM del 6 dicembre 2024 e dichiarando:

- l'importo delle spese finali relative alla realizzazione dell'intervento;
- l'aggiornamento e la coerenza dei dati registrati sul sistema di monitoraggio ReGiS rispetto allo stato di attuazione finale dell'intervento.

Anche nel caso di richiesta di trasferimento a saldo, il Soggetto attuatore è tenuto ad indicare il conto di Tesoreria Unica (TU) o l'IBAN su cui trasferire le risorse; a tal fine, si rimanda alle indicazioni di cui al punto 1 "*Richieste di trasferimento a titolo di anticipazione*".

Nella fase di saldo non è prevista la possibilità per il Soggetto attuatore di aggiornare i dati su ReGiS in un momento successivo alla richiesta.

Entro 7 giorni della data di presentazione della richiesta di trasferimento a saldo, il Soggetto attuatore è tenuto, inoltre, a presentare sul sistema ReGiS un Rendiconto finale di progetto, secondo le modalità indicate all'Allegato 3 "Aggiornamento della procedura di rendicontazione di progetto e controlli" della presente nota circolare.

Ai fini dell'erogazione delle risorse, gli Uffici competenti di Direzione effettueranno una verifica di coerenza e correttezza formale della richiesta, nonché di completezza e conformità dei dati registrati a sistema in relazione allo stato di attuazione finale del progetto. Come previsto dal DM saranno svolti, inoltre, controlli a campione sulle spese dichiarate dal Soggetto attuatore per la realizzazione del progetto.

Ove si riscontrino elementi di difformità o carenze, saranno richieste integrazioni documentali/informative o modifiche della richiesta al Soggetto attuatore attraverso l'apposita *tile* di ReGiS.

All'esito positivo del controllo, la scrivente Direzione generale procederà all'erogazione delle risorse al Soggetto attuatore. Qualora, al termine delle verifiche eseguite, fossero accertati errori o irregolarità, la scrivente Amministrazione procederà ad effettuare le necessarie operazioni di compensazione o recupero in conformità con le procedure previste nel Sistema di Gestione e Controllo PNRR adottato dal MASE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Centurelli